


CAMERA DEI DEPUTATI

REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI




SERVIZIO PREROGATIVE E IMMUNITÀ



CAMERA DEI DEPUTATI

REGOLAMENTO DELLA
GIUNTA DELLE ELEZIONI



SERVIZIO PREROGATIVE E IMMUNITÀ

Copyright © Camera dei deputati
Segreteria generale
Roma, novembre 2024

INDICE

Costituzione della Repubblica italiana: articoli 65 e 66	1
Regolamento della Camera dei deputati: articoli 3, 17 e 17- <i>bis</i>	3
Regolamento della Giunta delle elezioni	7

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(27 dicembre 1947)

ART. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

ART. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

ART. 3

1. Costituito l'Ufficio provvisorio di Presidenza, il Presidente proclama eletti deputati i candidati che subentrano a candidati eletti per la quota proporzionale già proclamati eletti in collegi uninominali, nonché ai deputati optanti tra più circoscrizioni, condizionata-mente alla convalida della loro elezione nel collegio uninominale o nella circoscrizione di opzione.

2. A tal fine, il Presidente sospende la seduta e con-vo-ca immediatamente per i relativi accertamenti una Giunta provvisoria composta dei deputati membri della Giunta delle elezioni della precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il numero di tali deputati sia inferiore a dodici, il Presi-dente procede mediante sorteggio all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La presi-denza della Giunta provvisoria è attribuita secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2; assume le fun-zioni di segretario il deputato più giovane d'età tra i componenti la Giunta provvisoria.

(*) Modificazioni approvate con delibera dell'Assemblea del 6 ottobre 1998.

ART. 17 (*)

1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce all'Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza (**).

2. La Giunta elegge nella prima riunione un Presidente, due Vicepresidenti e tre Segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16 (***). Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità.

3. I deputati componenti la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni; quand'anche queste siano date, il Presidente della Camera non le comunica all'Assemblea. Possono essere sostituiti, su loro richiesta, i deputati che siano chiamati a far parte del Governo ovvero ad assumere la presidenza di un organo parlamentare.

(*) Articolo modificato il 6 ottobre 1998.

(**) Con modifica approvata il 30 novembre 2022, che entra in vigore a decorrere dalla XX legislatura, il numero dei componenti della Giunta delle elezioni è stato ridotto a venti.

(***) Regolamento approvato dalla Camera il 6 ottobre 1998 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 1998.

4. Qualora la Giunta non risponda per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non sia possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvede a rinnovare la Giunta.

ART. 17-*bis* (*)

1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, quattordici deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta (**).

2. Il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, le dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione alla volontà di optare per una carica o per un ufficio con esso incompatibile.

3. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, e la legge elettorale non preveda che esso venga attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive, il Presidente della Camera proclama eletto il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dalla Giunta delle elezioni.

4. Per le deliberazioni su proposte formulate dalla Giunta delle elezioni la Camera può essere convocata anche successivamente al suo scioglimento.

(*) Articolo approvato il 6 ottobre 1998.

(**) Comma modificato il 30 novembre 2022.

REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

*(approvato con deliberazione dell'Assemblea del 6 ottobre 1998,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Regolamento della Camera
dei deputati; Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 1998)*

CAPO I

FUNZIONI, ORGANI E POTERI DELLA GIUNTA

ART. 1

(Costituzione della Giunta)

1. La Giunta delle elezioni è convocata, per la sua costituzione, dal Presidente della Camera entro tre giorni dalla nomina dei suoi componenti ed è presieduta provvisoriamente dal componente più anziano come deputato o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono svolte dal deputato più giovane d'età.

2. Nell'elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.

3. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei tre segretari ciascun componente la Giunta scrive sulla propria scheda, rispettivamente, uno e due nomi. Sono

proclamati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, superiore comunque a un quarto dei votanti. In caso di parità di voti si applica a comma 2.

ART. 2

(Validità delle deliberazioni e votazioni qualificate)

1. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non partecipa al voto almeno la maggioranza dei suoi componenti. Sono computati a questo fine anche coloro che abbiano dichiarato di astenersi. Il Presidente non è obbligato a verificare se la Giunta sia in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da due componenti e la Giunta stia per procedere ad una votazione per alzata di mano. Non può essere chiesta la verifica del numero legale in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento della Camera.

2. La Giunta vota per alzata di mano, salvo nei casi di cui al comma 3. Le votazioni in materia di verifica del poteri, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza non costituiscono votazioni riguardanti persone ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Regolamento della Camera.

3. La votazione nominale può essere richiesta da due componenti della Giunta.

4. Quando una deliberazione comporti la scelta tra una proposta di convalida e una proposta di contestazione ovvero di annullamento di un'elezione, in caso di parità di voti s'intende che la Giunta si è pronunziata per la convalida. In caso di rieiezione di una proposta s'intende approvata la proposta alternativa.

ART. 3

(Comitati permanenti e temporanei)

1. La Giunta istituisce un Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, e può istituire altri Comitati per l'esame di determinate materie. Le funzioni dei Comitati sono istruttorie rispetto alla Giunta.

2. I Comitati istituiti sono composti da membri della Giunta nominati dal Presidente in proporzione alla consistenza dei Gruppi, e sono presieduti da uno o più coordinatori nominati dal Presidente.

3. Quando sia disposta la revisione di schede elettorali, ovvero se ne ravvisi altrimenti l'opportunità, il Presidente della Giunta nomina un apposito Comitato di verifica costituito dal relatore e da un rappresentante per ciascun Gruppo.

ART. 4

(Poteri della Giunta)

1. Nell'ambito dell'attività di verifica dei risultati elettorali, la Giunta può sempre disporre, su proposta del relatore o di un componente, sino alla convalida definitiva dell'elezione da parte dell'Assemblea, la revisione delle schede nulle, bianche e contestate, nonché, ove necessario, delle schede valide e di tutti i documenti elettorali.

2. Successivamente alla convalida definitiva delle elezioni, la verifica dei risultati elettorali avanti alla Giunta può essere riaperta soltanto a seguito di specifica deliberazione dell'Assemblea, su proposta della Giunta, nei seguenti casi:

a) se la convalida sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti del procedimento;

b) se risulti che la convalida è stata deliberata sulla base di elementi riconosciuti falsi dalla Giunta o dichiarati falsi dall'Autorità giudiziaria con sentenza anche non definitiva;

c) se dopo la convalida siano assunti agli atti uno o più documenti decisivi, ovvero siano sopravvenuti o siano stati scoperti nuovi elementi che, da soli o uniti a quelli valutati nel procedimento per la verifica, dimostrino in maniera inequivoca la mancanza dei presupposti necessari per la convalida.

3. La Giunta richiede a qualsiasi autorità, per mezzo del Presidente della Camera, i documenti e gli atti che reputa necessari.

ART. 5

(Trasmissione di atti all'Autorità giudiziaria)

1. La Giunta, qualora nel corso della propria attività riscontri fatti che potrebbero costituire reato, ne dà notizia all'Autorità giudiziaria per il tramite del Presidente della Camera.

2. Qualora ritenga che tali fatti possano influire sulla validità delle elezioni, sospende la convalida dell'elezione dei deputati interessati.

3. La Giunta pone a disposizione dell'Autorità giudiziaria il materiale elettorale in sua disponibilità, necessario per riscontri a fini di giustizia, con modalità compatibili con il buon andamento della verifica dei poteri.

ART. 6

(Pubblicità dei lavori e regime degli atti)

1. La pubblicità dei lavori della Giunta è assicurata mediante resoconti pubblicati nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*.

2. Delle riunioni della Giunta è redatto verbale la cui ostensibilità è limitata ai componenti della stessa.

3. I componenti della Giunta, i funzionari e il personale della segreteria, nonché le persone che a qualunque titolo collaborano con l'attività della Giunta, sono tenuti alla riservatezza su tutte le notizie e le informazioni conosciute in ragione di tale ufficio, salvo che esse abbiano un diverso regime di pubblicità.

4. Le schede e i documenti elettorali in possesso della Giunta sono accessibili solo alle parti e ai soggetti interessati nel corso e con le modalità dell'istruttoria nonché, limitatamente agli atti elettorali verificati dalla Giunta e non visionati, successivamente alla convalida o all'annullamento dell'elezione.

5. Le delibere di contestazione ed equivalenti ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, nonché quelle conseguenti alla presentazione di ricorsi o comunque incidenti sulle posizioni giuridiche delle parti o dei soggetti interessati, sono motivate e soggette a pubblicità ai sensi del comma 1.

ART. 7

(Ulteriori attività della Giunta)

1. Nelle materie di propria competenza, la Giunta può avvalersi delle procedure d'indagine, informazione e controllo disciplinate dal capo XXXIII del Regolamento della Camera.

CAPO II

PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA
DEI RISULTATI ELETTORALI

ART. 8

(Attività preliminari e preparatorie)

1. Il Segretario generale della Camera dei deputati, tramite gli Uffici competenti, provvede alla raccolta dei documenti relativi alle elezioni pervenuti alla Camera, effettua un controllo preliminare dei documenti elettorali, rappresentando i risultati al relatore competente per circoscrizione, e cura la predisposizione di un prospetto per i membri della Giunta nel quale, per ciascuna circoscrizione elettorale e per ciascun collegio, sono indicati:

a) il numero degli iscritti nelle liste elettorali e dei votanti, dei voti validi e nulli e delle schede nulle, bianche e contestate, nonché gli altri dati elettorali rilevanti ai fini della verifica dei poteri secondo quanto risulta dai verbali degli Uffici centrali circoscrizionali;

b) l'indicazione riassuntiva dei reclami, delle proteste e dei ricorsi presentati;

c) eventuali osservazioni conseguenti al riscontro effettuato in sede di verifica preliminare dei documenti elettorali.

ART. 9

(Formalità ed effetti dei ricorsi)

1. Sono legittimati al ricorso avverso gli atti del procedimento elettorale i soggetti titolari di un interesse personale, diretto e qualificato. I ricorsi tempestivi sono esaminati nell'ambito della verifica dei poteri con

osservanza del contraddittorio nei modi di cui all'articolo 11 e definiti con deliberazione motivata e soggetta a pubblicità ai sensi del comma 1 dell'articolo 6.

2. I ricorsi proposti direttamente alla Camera devono essere sottoscritti con firma autenticata nelle forme di legge e devono indicare il domicilio o la residenza del ricorrente. Essi devono essere inviati con data certa alla Camera dei deputati, in persona del Presidente della Camera, entro venti giorni dal giorno di proclamazione del deputato cui si riferiscono. In caso di ricorso avverso più proclamazioni, il termine decorre distintamente per ciascun deputato interessato, restando l'atto improcedibile quale ricorso per le parti riguardanti proclamazioni tardivamente impugnate. Gli atti integralmente intempestivi sono restituiti al mittente. Degli atti parzialmente intempestivi si dà comunicazione al ricorrente.

ART. 10

(Relatori per la verifica dei poteri)

1. Il Presidente della Giunta nomina un relatore per ciascuna circoscrizione elettorale, individuandolo a turno in ragione di età e seguendo l'ordine numerico delle circoscrizioni, e in modo che nessun componente possa essere relatore per la circoscrizione nella quale è stato eletto.

2. Quando le proclamazioni effettuate dipendono da calcoli o assegnazioni comunque effettuati su base nazionale, il Presidente della Giunta nomina un relatore che riferisce su tali operazioni e sulle relative proclamazioni. L'incarico non può essere affidato a un deputato proclamato in conseguenza di tali operazioni; esso è inoltre incompatibile con quello di relatore per le circoscrizioni territoriali di cui al comma 1.

3. Quando la Giunta prende deliberazioni diverse da quelle proposte dal relatore, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 2, il Presidente può sostituirlo con altro relatore scelto tra i componenti favorevoli alla deliberazione.

4. Quando per qualsiasi caso si renda necessaria la sostituzione del relatore, ad essa provvede il Presidente con le stesse modalità di cui al comma 1, dandone comunicazione motivata alla Giunta.

ART. 11

(Verifica ordinaria)

1. Il relatore per la circoscrizione territoriale, presi in esame i documenti della circoscrizione, procede:

a) ove esistano agli atti ricorsi tempestivamente presentati, alla verifica della loro ammissibilità o procedibilità e, anche a mezzo di revisione di schede, degli elementi manifesti, in positivo o in negativo, di fondatezza e rilevanza, proponendo alla Giunta l'archiviazione dei medesimi, con convalida dell'elezione o con apertura dell'istruttoria per elementi diversi da quelli oggetto di ricorso, ovvero l'apertura dell'istruttoria;

b) ove non esistano agli atti ricorsi tempestivamente presentati, a un esame preliminare della documentazione elettorale, ivi comprese se necessario le schede di voto, e quindi alla proposta di convalida o di apertura dell'istruttoria.

2. Deliberati l'apertura dell'istruttoria, i tempi e l'oggetto della medesima, è costituito il Comitato di verifica, designato dal Presidente e composto dal relatore e da un rappresentante per ciascun Gruppo, che procede alle necessarie attività istruttorie, definendo se del caso modalità di svolgimento della partecipazione delle parti non disciplinate dal comma 3.

3. Il relatore dà quindi comunicazione alle parti e ai soggetti interessati, individuati a norma dell'articolo 12, della messa a disposizione delle schede e dei documenti elettorali del collegio o della circoscrizione interessati. Per ogni collegio, la Giunta stabilisce il termine a decorrere dal quale le parti e i soggetti interessati possono prendere visione delle schede, entro i successivi cinque giorni utili per le schede bianche, nulle e contestate, ed entro i successivi quindici giorni utili per le schede valide. Per ogni circoscrizione, il periodo nel quale le parti e i soggetti interessati possono esaminare le schede è fissato dalla Giunta in relazione all'ampiezza della circoscrizione stessa. I termini di cui ai precedenti periodi iniziano a decorrere non prima di cinque giorni dalla data della loro comunicazione alle parti e ai soggetti interessati.

4. La Giunta ha sempre la facoltà di ammettere all'istruttoria soggetti ulteriori, già candidati o eletti, rispetto a quelli previsti dall'articolo 12, nonché di individuare, tra i candidati e gli eletti, parti e soggetti interessati per i reclami riguardanti l'interpretazione della legge, i criteri applicati dagli organi operanti nel procedimento elettorale e ogni altra questione residuale.

5. Le parti e i soggetti interessati possono prendere visione delle schede e dei documenti elettorali, alla presenza del personale addetto alla segreteria della Giunta, direttamente o mediante proprio rappresentante, dal quale possono altresì farsi assistere, nel periodo previsto dal calendario stabilito ai sensi del comma 3, che indica i giorni e gli orari nei quali il materiale elettorale può essere consultato.

6. All'esito della revisione delle schede e dei documenti elettorali, le parti e i soggetti interessati possono

produrre memorie e chiarimenti, che sono esaminati dal Comitato di verifica ai fini delle ulteriori fasi del procedimento.

7. Al termine dell'attività istruttoria delle parti, il relatore, effettuate da parte del Comitato di verifica le necessarie ulteriori attività istruttorie, senza la partecipazione delle parti, nell'ambito dell'oggetto dell'istruttoria, propone alla Giunta la convalida o la contestazione dell'elezione.

8. L'accoglimento, da parte della Giunta, delle proposte di convalida formulate dai relatori è comunicato al Presidente della Camera, ai fini della proposta per l'Assemblea.

9. Il relatore rimette all'apposito Comitato, di cui all'articolo 3, comma 1, la valutazione di eventuali cause di ineleggibilità o di decadenza rilevate nel corso della verifica dei poteri, sospendendo la convalida delle relative elezioni.

10. Qualora una proclamazione effettuata in sede di circoscrizione territoriale dipenda da calcoli o assegnazioni su base nazionale, ovvero si riferisca ad una circoscrizione nazionale, il relatore, a conclusione della verifica ordinaria, propone alla Giunta di determinare i voti e le cifre elettorali conseguiti in ambito circoscrizionale territoriale, rimettendo conseguentemente gli atti al relatore incaricato di riferire sulle operazioni effettuate su base nazionale.

11. Ciascun relatore deve presentare le sue conclusioni entro quattro mesi dal termine delle attività di cui all'articolo 8. In caso di ritardo, il Presidente invita formalmente il relatore a presentare le proprie conclusioni e, in caso di ulteriore ritardo non motivato, provvede alla sua sostituzione.

ART. 12

*(Parti e soggetti interessati
ai fini del contraddittorio)*

1. Sono parti nel procedimento avanti alla Giunta:

a) nei procedimenti che comportano la revisione delle schede per l'elezione nei collegi uninominali, i ricorrenti e i deputati la cui elezione è oggetto diretto e specifico del reclamo;

b) nei procedimenti che comportano la revisione delle schede per l'elezione nei seggi attribuiti in ragione proporzionale nelle singole circoscrizioni, i ricorrenti e l'ultimo degli eletti di ciascuna delle liste che hanno ottenuto almeno un seggio nella circoscrizione, la cui elezione possa essere interessata;

c) nei procedimenti attinenti all'effettuazione e valutazione delle operazioni di calcolo svolte in ambito territoriale nazionale per l'attribuzione e il riparto dei seggi in ragione proporzionale tra le liste presentate nelle singole circoscrizioni, i ricorrenti e i proclamati la cui elezione risulta direttamente interessata, nonché i candidati che ad essi subentrano.

2. Qualora l'elezione oggetto di reclamo sia avvenuta in base a liste o graduatorie di candidati, sono cointeressati o controinteressati nel procedimento avanti alla Giunta:

a) i deputati proclamati la cui elezione risulta direttamente interessata o la convalida della cui elezione è subordinata a quella di deputati plurieletti la cui elezione è oggetto di reclamo;

b) i primi candidati nell'ordine progressivo delle liste e graduatorie ammesse al riparto dei seggi, la cui posizione possa essere idonea a conseguire l'elezione.

ART. 13

(Contestazione dell'elezione. Seduta pubblica)

1. Qualora la Giunta deliberi la contestazione di una elezione, il Presidente della Giunta fissa il giorno e l'ora della seduta pubblica, dandone comunicazione alle parti. Dal giorno della comunicazione alle parti a quello della seduta pubblica devono trascorrere almeno venti giorni; la data fissata non può essere differita, salvo casi di forza maggiore.

2. Sino al quinto giorno antecedente la seduta pubblica le parti possono depositare nuovi documenti o deduzioni; sino al terzo giorno esse possono prendere visione, presso la segreteria della Giunta, dei documenti depositati dalle controparti nonché della restante documentazione agli atti. La Giunta non tiene conto dei documenti depositati oltre il termine.

3. Le sedute della Giunta in sede di esame della contestazione sono pubbliche, di esse viene redatto un resoconto stenografico, e per esse si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 64 del Regolamento della Camera. Il Presidente dirige la discussione e disciplina l'udienza.

4. Il relatore espone in apertura di seduta i fatti e le questioni senza esprimere giudizi. Le parti o i loro rappresentanti hanno facoltà di intervenire e, quindi, di replicare per una volta.

5. Ciascuna delle parti può farsi assistere in udienza da non più di un rappresentante. I deputati non possono rappresentare le parti innanzi alla Giunta.

6. Al termine della discussione la seduta pubblica è sospesa e la Giunta si riunisce immediatamente in camera di consiglio per assumere, senza intervalli o sospensioni, la deliberazione.

7. Alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono stati presenti all'udienza pubblica per tutta la sua durata.

8. Al termine della discussione in camera di consiglio il Presidente comunica in seduta pubblica la deliberazione assunta: questa consiste nella proposta all'Assemblea di annullamento, decadenza o convalida dell'elezione contestata.

9. Qualora la deliberazione assunta non sia definitiva, si applicano nuovamente le facoltà, le procedure e i termini di cui ai commi 1 e 2. Non possono partecipare alla camera di consiglio delle sedute pubbliche successive componenti della Giunta che non siano stati presenti alla prima seduta.

10. La deliberazione definitiva è oggetto di relazione scritta, che è presentata all'Assemblea entro venti giorni dalla seduta pubblica in cui è stata assunta.

11. È ammessa la presentazione all'Assemblea di relazioni di minoranza.

ART. 14

(Verifica delle operazioni elettorali effettuate su base nazionale)

1. Il procedimento di verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale si svolge secondo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, in quanto applicabili.

CAPO III

PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DELLE INCOMPATIBILITÀ, DELLE INELEGGIBILITÀ
E DEI CASI DI DECADENZA

ART. 15

*(Obbligo di dichiarare le cariche ricoperte
e le funzioni svolte)*

1. Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione quando avvenga successivamente, e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta, ciascun deputato dichiara al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione ai sensi del presente comma entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data della nomina o designazione formale alla carica o ufficio, ovvero dall'effettivo esercizio delle relative funzioni, qualora esso sia anteriore alla designazione formale o quest'ultima non sia prevista.

2. La Giunta può in ogni caso richiedere ulteriori dichiarazioni o attestazioni integrative e procedere anche d'ufficio, su iniziativa di ciascun componente e sulla base della documentazione in proprio possesso o comunque acquisita, all'accertamento delle cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza.

ART. 16

(Istruttoria e contraddittorio)

1. Sulla base delle dichiarazioni presentate dai deputati e della documentazione esistente agli atti, la

Giunta, per il tramite del Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, svolge l'istruttoria sulle cariche, gli uffici e le condizioni soggettive dei deputati, rilevanti ai fini del giudizio sulla compatibilità, ineleggibilità e la decadenza degli stessi.

2. Il Comitato, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, entro sei mesi per i casi di incompatibilità ed entro quattro mesi per i casi di ineleggibilità e decadenza, effettua una deliberazione preliminare a seguito della quale:

a) propone alla Giunta la presa d'atto della compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche o degli uffici ricoperti dai deputati, dell'eleggibilità degli interessati o dell'insussistenza di casi di decadenza; ovvero, la presa d'atto degli intervenuti collocamenti in aspettativa, cessazioni, decadenze, sospensioni e dimissioni dalle predette cariche, uffici, funzioni e condizioni soggettive;

b) ove constati l'insufficienza degli elementi documentali disponibili ovvero ravvisi la sussistenza di elementi di dubbio, invita il deputato interessato a far pervenire, entro il termine di quindici giorni, ogni utile documentazione e valutazione in merito e, all'esito di tale accertamento, procede alternativamente nei sensi di cui alle lettere *a)* o *c)*;

c) ove ravvisi la sussistenza di elementi di incompatibilità, ineleggibilità o cause di decadenza, svolge la necessaria istruttoria in contraddittorio, comunicando le ragioni della ritenuta valutazione al deputato interessato, il quale può trasmettere al Comitato ogni utile controdeduzione entro il termine di quindici giorni, chiedendo eventualmente di essere ascoltato dal Comitato stesso. All'esito di tale fase il Comitato avanza la conseguente proposta alla Giunta.

ART. 17

(Delibere e procedimento)

1. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, di accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, si intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal suddetto Comitato, di accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza, s'intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, con gli effetti di cui ai commi 2 e 5. Nei casi in cui non sia previamente intervenuta una fase istruttoria in contraddittorio, la deliberazione di cui al precedente periodo s'intende come delibera di rimessione degli atti al Comitato per l'ulteriore esame ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c).

2. Le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. L'opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza.

3. L'opzione per il mandato parlamentare non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla ca-

rica o dall'ufficio incompatibile. A tal fine il deputato è tenuto a trasmettere alla Giunta un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni. In caso di rifiuto o dilazione dell'accettazione o presa d'atto delle dimissioni da parte dell'ente di riferimento, il deputato può far pervenire una sua attestazione sostitutiva con la quale dichiara l'effettiva astensione dalle funzioni e la rinuncia ad ogni connesso emolumento o beneficio. Quando la natura dell'attività non preveda le dimissioni, l'opzione per il mandato parlamentare deve essere accompagnata dalla sola dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e di rinuncia a ogni eventuale connesso emolumento o beneficio. La Giunta può verificare d'ufficio la documentazione pervenuta e l'effettiva astensione e rinuncia.

4. L'opzione per la carica giudicata incompatibile comporta le dimissioni dal mandato parlamentare, delle quali l'Assemblea prende atto.

5. Le delibere della Giunta di accertamento di ineleggibilità e di sussistenza di cause di decadenza dal mandato parlamentare equivalgono a contestazione dell'elezione.

6. Nei casi in cui sussistano ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità e decadenza, questi sono ammessi al contraddittorio nella fase istruttoria e, ove rivestano il ruolo di parte, a intervenire alla seduta pubblica di cui all'articolo 13.

CAPO IV

PROCLAMAZIONE DI DEPUTATI SUBENTRANTI
IN CORSO DI LEGISLATURA

ART. 18

(Proclamazione di deputati subentranti)

1. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, la Giunta si riunisce immediatamente per accertare se il seggio rimasto vacante debba essere attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive. Qualora non debba procedersi a tali elezioni, la Giunta accerta quale candidato segue nella graduatoria l'ultimo eletto per la circoscrizione territoriale e la lista interessate.

2. L'esito degli accertamenti di cui al comma 1 è immediatamente comunicato al Presidente della Camera per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 17-*bis* del Regolamento della Camera.

3. Qualora l'accertamento di cui al comma 1, secondo periodo, avvenga sulla base dei dati degli uffici elettorali, la relativa proclamazione rimane subordinata all'accertamento definitivo ai sensi del capo II.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 19

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno precedente la data di convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati per la XIV legislatura.

2. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Presidente della Giunta delle elezioni presenta all'Assemblea una relazione nella quale riferisce sull'applicazione del Regolamento stesso.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento della Camera.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S.p.A.
Roma - novembre 2024
